



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

Area Economico Finanziaria

Determinazione del Responsabile del Servizio

Numero di Registro Generale 117 del 22/05/2020

Registro di settore n. 20 del 22/05/2020	Oggetto: LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE NON GODUTE – Matricola 83
---	---

Il Responsabile del Servizio

Premesso che il Consiglio Comunale:

- con Deliberazione n.31 del 30.12.2019 ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022;
- con Deliberazione n.32 del 30.12.2019 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022;
- con Deliberazione n.16 del 29.05.2019 ha approvato il Conto del Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2018;

Che con Deliberazione n.65 del 13.12.2019 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020/2021/2022;

Vista la determinazione del responsabile amministrativo n°203/14 del 30.08.2017 con la quale si approvava un avviso pubblico per una selezione pubblica per la copertura di n 1 posto di istruttore direttivo cat D per il settore tecnico, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art. 110, 2 comma, del D.Lgs. 2067/2000;

Che con successiva determinazione n°264 del 27.10.2017 veniva nominata la commissione esaminatrice;

Dato atto che con determinazione n°281 del 23.11.2017 in merito alla suddetta Selezione di n. 1 Istruttore Direttivo o cat D per il settore Tecnico, a tempo pieno e determinato, ai sensi dell'art.110 comma 2 del D.Lgs 267/2000, venivano approvati i verbali della commissione esaminatrice e la nomina del vincitore, IL Sig.....OMISSIS.....;

Richiamato il contratto lavorativo stipulato in data 29.11.2017, con il quale il Sig.OMISSIS....., prendeva formalmente servizio presso il Comune di Tiana, in qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat.D1 con contratto a Tempo Determinato a far data dal 01.12.2017;

Che con protocollo n.537 del 03.03.2020, il Sig.OMISSIS.....presentava formale richiesta di ferie non godute nelle annualità 2018 e 2019 per un totale di 48 giorni lavorativi, senza tuttavia ricevere nessuna *autorizzazione o riscontro in merito*;

Dato atto che con successiva nota acquisita al protocollo con n. 839 del 02.04.2020 il medesimo presentava formali dimissioni, fissando alla data del 19.04.2020 l'ultimo giorno lavorativo;

Considerato che con comunicazione n°1223 del 14.05.2020 il Sig.....OMISSIS.....presentava formale richiesta di pagamento delle ferie maturate e non godute, alla data della cessazione dell'incarico e quantificate in giorni 57,60 (annualità 2018, 2019, 2020);

Richiamato il C.C.N.L. del 21 maggio 2018, ove l'art. 28, commi 9,10, 11, 18, 19, in materia di ferie recita:

“9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruita, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

10. L'ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.

....

18. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruita, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.10.

19. Nell'ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo, di cui al comma 6 il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie”.

Vista la nella *Sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 3476/2020*, che in tema di Collocamento d'autorità in ferie, i datori di lavoro possono collocare i propri dipendenti in ferie d'autorità anche nel pubblico impiego, ma ove tale prerogativa sia utilizzata in modo non tempestivo, come ad esempio, poco prima del collocamento in quiescenza, si determina un danno in capo al dipendente stesso, con tutte le conseguenze di diritto ad un risarcimento che sono strettamente connesse alla affermazione di questo principio;

Dato atto che con *Sentenza del TAR della Puglia, sede di Bari, Sezione I, n. 848/2018*, viene ribadito il principio che la monetizzazione delle ferie è possibile solamente se le stesse non sono state godute su richiesta dell'amministrazione o se il mancato godimento dipende da cause che non sono imputabili al dipendente;

Che nel prendere atto della cessazione dal rapporto di lavoro alla data del 19.04.2020 dell'Istruttore Direttivo in parola, occorre procedere alla quantificazione delle ferie maturate e non godute dal medesimo fino a tale periodo;

Visti gli atti d'ufficio relativi ai cartellini segna-presente, dai quali risulta che per il periodo 2017-2018, risultano non fruiti n°47 giorni di ferie;

Che per il rateo afferente l'anno 2020, le ferie maturate e non godute sono pari a 10,68, che sommate a quelle degli anni precedenti ammontano a n°57,68 giorni di ferie maturate e non godute dal dipendente in parola;

Di dare atto che il datore di lavoro, esercitando una propria prerogativa, può collocare d'autorità i propri dipendenti in ferie, quando queste non vengono utilizzate in modo tempestivo, in modo che la mancata fruizione non crei un danno agli stessi;

Che, nel prendere della risoluzione del rapporto di lavoro, e perché si possa proceda alla monetizzazione delle ferie, a seguito di cessazione dal rapporto di lavoro, occorre dare atto che la mancata fruizione non è addebitabile al lavoratore, come peraltro già rappresentato con nota n°537/2020, citata in precedenza, rimasta senza riscontro;

Considerato che:

- ai sensi del 1° comma dell'art.10 del CCNL stipulato in data 05/10/2001 il compenso sostitutivo delle ferie non fruito è determinato per ogni giornata prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.52 comma 2) lettera e) del CCNL 14/09/2000;

- tutti i richiami delle previsioni dell'art.52 del CCNL 14/09/2000 contenuti nelle vigenti disposizioni contrattuali devono intendersi riferiti ai corrispondenti commi e lettere dell'art.10 del CCNL sottoscritto il 09/05/2006;

- ai sensi del comma 4) del citato articolo 10 CCNL 09/05/06, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

Ravvisata, per quanto sopra espresso, la necessità di corrispondere al dipendente il compenso per le ferie non godute all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;

Accertato che, sulla base dei calcoli predisposti dal servizio finanziario, al dipendente sono riconosciuti euro 5.988,20 lordi, a titolo di compenso sostitutivo per n. 57,68 giorni di ferie maturati e non fruiti alla data del 19.04.2020;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto doveroso procedere in merito;

D E T E R M I N A

Di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, della cessazione dal rapporto di lavoro del DipendenteOMISSIS....., Matricola 83, avvenuta in data 19.04.2020;

Di liquidare la somma di euro 5.988,20 lordi favore del Sig.OMISSIS....., a titolo di compenso sostitutivo per n. 57,68 giorni di ferie maturati e non fruiti dal 2018 al 19.04.2020;

Di dare atto che la spesa complessiva di euro 5.988,20 trova copertura finanziaria alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 01 PdC 1.01.01.01.008 Capitolo 890 del Bilancio 2020/22, Annualità 2020;

Di liquidare, conseguentemente, gli oneri contributivi a carico dell'Ente, calcolati sul compenso sostitutivo e relativi a Cpdel (23,8%), T.F.R. (6,1%), Ds (1,61%) e Irap (8,5%) imputando la spesa alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 01 PdC 1.01.02.01.001 Capitolo 900, nonché alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macroaggregato 02 PdC 1.02.01.01.001 Capitolo 1050 del Bilancio 2020/22, Annualità 2020;

Di inserire copia della presente nel fascicolo personale del dipendente;

Che la presente obbligazione è esigibile entro il 31/12/2020;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
Tidu Julia

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Tiana, 22/05/2020

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Tiana, 22/05/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 22/05/2020**

Tiana, 22/05/2020

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tiana, il _____

Il Responsabile del Servizio